

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 Agosto 2007

Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE.

IL VICEMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerale della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Considerato che il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.

22, all'art. 14, comma 1, ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere la vigilanza sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono incaricate di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che in occasione della vigilanza sul mercato, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, pur debitamente muniti delle predette marcature non soddisfino i requisiti del citato decreto legislativo, informano la Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico per l'applicazione degli articoli 16 e 17 del citato decreto legislativo.

3. Ai fini della vigilanza sul mercato ai soggetti preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove.

4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, le Camere di commercio possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformita' alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000.

Art. 2.

1. Alle procedure relative all'effettuazione della vigilanza sul mercato ed alle modalita' per l'acquisizione e la successiva restituzione degli strumenti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Roma, 29 agosto 2007

Il Viceministro: D'Antoni